

## **ALLEGATO A**

### **Requisiti e condizioni per lo svolgimento dei soggiorni didattico educativi in campeggio**

Gli organizzatori dei campeggi in sede di istanza di autorizzazione allo svolgimento devono, pena il non accoglimento della richiesta, presentare, in allegato alla domanda:

- Il numero dei partecipanti nonché degli adulti accompagnatori, in numero minimo di uno ogni dieci dei quali almeno uno titolare di un attestato di frequenza di un corso di primo soccorso sanitario conforme nei contenuti alle disposizioni di cui al DM 15 luglio 2003 n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15 comma 3 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni). Entro le 48 ore successive all'inizio del soggiorno, gli organizzatori sono tenuti a produrre al comune autorizzante l'elenco dei partecipanti effettivi.

Gli organizzatori nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento devono dichiarare:

- la piena disponibilità delle autorizzazioni alla partecipazione dei minori da parte dei genitori o di chi ne esercita le funzioni;
- la piena disponibilità dei fondi da occupare per il campeggio per il periodo interessato;
- la piena disponibilità dell'autorizzazione al transito nei fondi interessati al passaggio delle comitive per il raggiungimento dell'area di campeggio;
- il rispetto delle disposizioni vigenti in materia assicurativa per i partecipanti;
- l'impegno al ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'attività;
- la disponibilità di una cassetta di pronto soccorso;
- l'impegno ad effettuare la raccolta dei rifiuti prodotti secondo i principi della raccolta differenziata e il loro conferimento presso l'area di raccolta in maggiore prossimità all'area di campeggio,
- l'impegno all'utilizzo di un wc da campeggio nella misura di uno per ogni dieci partecipanti, con l'impegno allo svuotamento giornaliero delle deiezioni in una fossa di profondità di almeno un metro, localizzata in area non interferente con acquedotti o sorgenti di acqua potabile fuori dalle rispettive aree di rispetto, disinfettata con materiali non inquinanti, e completamente ricoperta con la terra dello scavo al termine del suo utilizzo, o al conferimento giornaliero secondo le norme di legge quando si sia in presenza di sostanze chimiche per le quali non esista autorizzazione al rilascio nell'ambiente;
- le modalità per garantire un adeguato approvvigionamento di acqua potabile.
- Il rispetto delle norme di prevenzione per l'accensione di fuochi di cui al Capo IV del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana)